

TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Sezione Fallimentare

Ricorso

per l'ammissione alla procedura

Ristrutturazione del debito del consumatore

Art.67 e segg.C.C.I.I.

Nell'interesse dei Signori

1) CARPENTIERI ANTONIO nato a Torre Annunziata il 7.11.1979(
C.F. CRPNTN79S07L245X e residente in Santa Maria Imbaro
alla Via Piane n. 125/8

2) SAVASTANO LUCIA nata a Torre Annunziata il 23.12.1978 e
residente in Santa Maria Imbaro n. 125/8 C.F.
SVSLCU78T63L245K,

entrambi rapp. . e difesi giusta procura in calce al presente atto
dall'Avv. Maria Grazia PICCININI del Foro di Lanciano, con
studio in Via Arco della Posta n.5 presso il cui studio legge
domicilio e che dichiara di voler ricevere comunicazioni relative
al presente procedimento al seguente indirizzo di posta
elettronica mariagraziapiccinini@pec.it ovvero al seguente
numero di fax 0872712689.

PREMESSO CHE

1. ricorrono, nella fattispecie *de qua* i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art seguenti, Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza successive modifiche e, segnatamente:



Avv. Maria Grazia Piccinini – Via Arco della Posta n° 5 Lanciano – Tel / Fax 0872 712689

A) i ricorrenti risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 C.C.I.I. dove si contemplano sia la **crisi**” intesa come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi ; e **per insolvenza** si intende “ lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori , i quali dimostrino che il debitore non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

B)sono consumatori, secondo quanto stabilito dal Codice della Crisi la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale , artigiana o professionale eventualmente svolta.

I ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle attualmente richieste

2. gli stessi non hanno utilizzato/beneficiato, nei precedenti cinque anni, una delle procedure di cui alla a legge n. 3/2012 né della normativa successiva di cui al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e non hanno subito, per cause ad essi imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.
3. I ricorrenti hanno inoltre, sempre conformemente al dettato normativo, presentato istanza ai sensi dell'art. 68 C.C.I.I.al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa (oppure in alternativa ha fatto richiesta di nomina di un gestore presso l'OCC dei Commercialisti con sede a Pescara ;



Avv. Maria Grazia Piccinini – Via Arco della Posta n° 5 Lanciano – Tel / Fax 0872 712689

4. all'esito di tale istanza, l'Organismo di Composizione della Crisi ha nominato quale Gestore della crisi la Rag. NORMA D'AMBROSIO che ha accettato l'incarico conferito;
5. che la scrivente difesa ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;
6. Il gestore ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso **(DOC. 1 – relazione OCC)**;

Tutto ciò premesso i signori CARPENTIERI e SAVASTANO, coniugi conviventi, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

CHIEDONO

di essere ammessi alla procedura “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” a norma degli artt. 67 3 segg. C.C.I.L., secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa, dell'Organismo di Composizione della Crisi,

LA SITUAZIONE Dii RICORRENTI

III Sig. CARPENTIERI lavora quale dipendente a tempo indeterminato come operaio metalmeccanico presso un'azienda di Mozzagrogna, mentre la signora SAVASTANO è casalinga.

I coniugi con con i soli stipendi del marito che sono gli unici elementi attivi nell'economia familiare, devono afre fronte ai bisogni della famiglia, formata da cinque persone, avendo ancora con loro tre figli, e con tali



Avv. Maria Grazia Piccinini – Via Arco della Posta n° 5 Lanciano – Tel / Fax 0872 712689

introiti devono coprire tutte le esigenze sia di natura ordinaria che straordinaria del nucleo familiare. Spese occorrenti per il corretto menage familiare, e dunque bollette, spesa per vitto, abbigliamento, eventuali spese mediche e tutte le spese che si rendono necessarie in famiglia, più tutte le spese necessarie per andare a lavorare e quindi carburante, manutenzione auto, assicurazione, bollo e manutenzione.,

RAGIONI DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le ragioni del sovraindebitamento vanno fatte risalire ad una progressiva perdita del potere di acquisto dello stipendio del marito mentre contemporaneamente, aumentavano le esigenze familiari con i figli che crescevano o che presentavano problematiche di salute..

I finanziamenti contratti infatti, hanno finalità prettamente consumeristiche e sono dettate da esigenze familiari, come le cure dentistiche, l'acquisto della macchina da cucire o la sostituzione di un finanziamento con un altro, previa chiusura del precedente.

MERITEVOLEZZA DELL'ISTANTE

I signori CARPENTIERI e SAVASTANO sono sicuramente da ritenere meritevoli in quanto hanno contratto i finanziamenti con l'intento di adempiere cosa che hanno fatto fino a qualche mese fa, quando poi, non ce l'hanno più fatta , Hanno contratto finanziamenti per necessità primarie come la salute oppure per acquistare uno strumento che avrebbe potuto permettere un risparmio nel menage familiare permettendo il riuso ed il riutilizzo di capi di abbigliamento usurati ed anche la realizzazione degli stessi, a prezzi inferiori di quelli di acquisto.

Pertanto nella loro condotta non può ravvisarsi , né come colpa grave, né comportamento doloso, in quanto è evidente che tutti i finanziamenti erano



Avv. Maria Grazia Piccinini – Via Arco della Posta n° 5 Lanciano – Tel / Fax 0872 712689

stati contratti , al fine di garantire una situazione economica tranquilla ai tre figli.

I signori CARPENTIERI e SAVASTANO non hanno immobili in proprietà, ma la Signora SAVASTANO aveva ricevuto in donazione dal padre degli immobili in nuda proprietà, con donazione.

Mentre predisponevamo il piano il gestore si è accorto che gli immobili della signora SAVASTANO risultavano venduti.

A richiesta del gestore, la signora SAVASTANO davvero molto sorpresa, ha chiarito che aveva conferito procura a vendere al padre, che non le aveva detto niente nè delle vendite, né dei soldi ricavati.

Che infatti il sottoscritto legale ha inviato una lettera a tutti i soggetti coinvolti, sperando in un chiarimento. Ad oggi nessuna risposta si è avuta e si stanno preparando i passi successivi. Non è esclusa nemmeno l'azione penale.

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA Ristrutturazione dei debiti DEL
CONSUMATORE

Gli Istanti intendono proporre di saldare tutti i debiti contratti aderendo alla Ristrutturazione dei debiti del Consumatore che verrebbe finanziato dalle seguenti fonti di finanziamento:

-I Sig CARPENTIERI e SAVASTANO eseguiranno il Piano proposto con una quota dello stipendio del marito pagando una rata di 300 Euro mensili per n. 78 mensilità pari anni 6 e mesi 6. L'ultima rata sarà di €324,28.

- MODALITA ESECUZIONE



Avv. Maria Grazia Piccinini – Via Arco della Posta n° 5 Lanciano – Tel / Fax 0872 712689

Come si può vedere dall'allegata attestazione della Rag. NORMA D'AMBROSIO si evince che il piano prevede, il pagamento rateale, come sopra detto e con le somme versate il soddisfacimento dei creditori nella seguente misura:

- 1) Il Pagamento delle spese prededucibili al 100% quelle che spettano all'OCC e al 75% quelle che invece sono di spettanza dell'Advisor ;
- 2) Pagamento al 100% i creditori rprivilegiati;
- 3) Pagamento in ragione del 30% i creditori chirografari.

CREDITORI PRIVILEGIATI

Creditori privilegiati sono l'advisor per il 25% dell'importo di cui al piano giusta art. 2751- bis n. 2 C.C. e la Regione Abruzzo che vanta un credito di e 197,98.

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA

La proposta così formulata è sostenibile in quanto sono state considerate le spese mensili che i signori coniugi ricorrenti devono affrontare per il proprio sostentamento e per il sostentamento della famiglia.

Detratte tutte le spese così come accertate ed elencate, nell'attestazione del gestore, si evince che la quota possibile per consentire il rispetto del Piano è la somma di 300 euro mensili, anche con grande impegno e sacrificio.

Tanto premesso i signori CARPENTIERI e SAVASTANO, come sopra rapp. e difesi,



RICORRONO

All'On.le Tribunale di Lanciano affinché:

svolte le formalità di rito, Voglia ammettere dli stessi CARPENTIERI ANTONIO e SAVASTANO LUCIA alla procedura di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE e disponendo le comunicazioni di rito a cura dell'OCC della proposta e del decreto.

Disponga inoltre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo.

Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

1. Relazione OCC, attestante la fattibilità del piano;
2. Allegati alla Relazione del Gestore

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, , che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98.00

Con salvezza di ogni diritto.

Lanciano 23 Febbraio 2024

Avv. Maria Grazia PICCININI

